TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 5

Art. 6 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 5 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

I Regi istituti, per quanto ha tratto alla loro funzione ospitaliera, sono sottoposti a tutela con le Modalita' e forme stabilito per Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti gli Istituti stessi, due rappresentanti della Direzione generale della sanita' pubblica. Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalita' pratiche, che sono loro commesse, essi sono sottoposti all'alta vigilanza della Direzione generale della sanita' pubblica. Sono soggette in ogni caso all'approvazione della Commissione di tutela, di cui al primo comma del presente articolo, le deliberazioni del presidente relative a trasformazioni e diminuzioni di patrimonio per un valore superiore alle L. 10.000. I contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose ed opere, devono, sotto pena di nullita', essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato. E' pero' consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento del pubblici incanti: 1° quando si tratta di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10.000; 2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 2000 ed i Regi istituti non restino obbligati oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite suindicato. Anche fuori dei casi previsti nel presente articolo, la Commissione di tutela puo' autorizzare i Regi istituti a provvedere mediante licitazione o trattativa privata o con altra forma di contrattazione.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-5-art-6-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619-art-5-r-decreto-30-aprile-1931

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it